

NOTA: Nuove modalità di determinazione dei tassi soglia convenzionali per i prestiti

Le nuove "Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (TEG) medi utilizzati per la individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura" emanate da Banca d'Italia, prevedono, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la fissazione dei limiti anti usura sulla base di TEGM (tassi effettivi globali medi) comprensivi di tutti gli oneri a carico del cliente connessi alle prestazioni creditizie erogate da banche ed intermediari finanziari, tra cui assumono particolare rilevanza i costi assicurativi.

Con DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2009, sono stati pubblicati i primi Tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari su base annua, utili ai fini del calcolo della soglia di usura per il primo trimestre 2010 (gennaio - marzo), la cui determinazione è stata, per la prima volta sulla base delle predette Istruzioni di Banca d'Italia.

Con DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2010 sono stati pubblicati i nuovi Tassi effettivi globali medi, utili ai fini del calcolo della soglia di usura per il secondo trimestre 2010 (aprile - giugno).

Al fine di garantire la diretta comparabilità con i suddetti limiti, anche i tassi soglia per le prestazioni creditizie ricomprese nella convenzione 2007-2010 sottoscritta da INPDAP con banche ed Intermediari finanziari devono essere rideterminati con l'inclusione di tutti gli oneri a carico dei clienti, con particolare riferimento alle spese di incasso previste dalla convenzione stessa ed ai costi assicurativi.

Tale rideterminazione non comporta l'aumento dei valori soglia dei tassi effettivi globali precedenti (che, al contrario, a decorrere dal 1 gennaio 2010 sono stati adeguati al ribasso nella misura di -1,19%), ma la mera inclusione nei nuovi valori di voci di costo prima escluse, ma comunque applicate.

In particolare, per quanto riguarda i prestiti mediante cessione del quinto concessi a pensionati INPDAP ed INPS, tenuto conto dell'obbligatorietà della copertura assicurativa, i relativi costi sono stati parametrati sulla base delle aliquote previste per il ricorso al Fondo Rischi INPDAP.

Tali aliquote costituiscono, infatti, il limite massimo consentito per il ricorso a compagnie assicurative. In presenza di costi di mercato superiori, i soggetti convenzionati sono tenuti ad avvalersi della copertura assicurativa del Fondo Rischi INPDAP.

Il necessario riferimento a voci di costo variabili in funzione della durata del prestito e delle diverse classi di età dei clienti alla scadenza del prestito ha fatto sì che anche i nuovi tassi soglia convenzionali siano espressi in funzione di tali classi di età.

Per questa ragione, le nuove tabelle riportanti i tassi soglia convenzionali sono distinte per classi di età (sulla base delle previsioni relative al Fondo Rischi INPDAP) e riportano valori diversi in funzione della durata dei prestiti.

Tenuto conto dell'elevata incidenza dei costi assicurativi per soggetti di età avanzata (in ragione di una evidente maggiore probabilità del "rischio morte"), anche le aliquote previste per il ricorso al Fondo Rischi INPDAP, pur essendo calcolate sulla sola base di dati statistici e demografici, senza caricamento di alcun costo aggiuntivo, possono portare a tassi soglia convenzionali talvolta superiori alle stesse soglie di usura.

Come ovvio, in caso di superamento delle nuove soglie di usura, non può che farsi riferimento a queste ultime come limite invalicabile.

Pertanto, qualora il soggetto convenzionato non sia in grado di praticare un tasso complessivo al di sotto della soglia di usura, reperendo sul mercato una copertura assicurativa a costi inferiori alle aliquote previste dal Fondo Rischi INPDAP, ovvero riducendo altre voci di costo, i prestiti non potranno essere erogati.

Per quanto riguarda, invece, i prestiti mediante cessione del quinto concessi a dipendenti, sono stati presi come parametri per il calcolo dell'incidenza dei costi assicurativi (relativi alla copertura del rischio morte e del rischio impiego) gli oneri a carico del richiedente previsti in caso di Prestiti Pluriennali Garantiti, per i quali è previsto il ricorso al Fondo Rischi INPDAP (art. 27 D.P.R. 180/50).

Per quanto riguarda, infine, i "Prestiti Personali", per i quali non vi è obbligo di copertura assicurativa del rischio morte e del rischio impiego, nella determinazione dei tassi soglia non vengono prese in considerazione tali voci di costo, in linea con quanto effettuato fino al 31 dicembre 2009.

Nelle tabelle sono esposti i nuovi tassi soglia, a cui fare riferimento per la verifica del rispetto della Convenzione.